



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

Piazzale della Linguella, 4 - 57037 Portoferraio (LI)

E-mail: cpportoferraio@mit.gov.it **Tel:** 0565914000 **Fax:** 0565918598

ORDINANZA N. 84/2018

Argomento: realizzazione muro paraonde e adeguamento della diga foranea –lotto 1 (fase 2). Porto di Marina di Campo. Comune di Campo nell'Elba (LI).
Data: dal giorno 08 ottobre, o prima qualora banchine sgombrare, al giorno 27 dicembre 2018.
Committente: Autorità Portuale Regionale.
Ditte Esecutrici: SALES S.p.A. e Impresa costruzioni Ing. Carlo Broetto s.r.l.-
Responsabile dei lavori: Geom. Massimo ZAROTTI (Responsabile Società SALES).

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio, sottoscritto:

VISTA l'istanza avanzata con nota del 26.09.2018 da parte della SALES S.p.A intesa ad ottenere l'emissione di provvedimento ordinatorio relativo allo specchio acqueo entro l'ambito del porto di Marina di Campo per poter riprendere ed eseguire i lavori di realizzazione di un muro paraonde ed adeguamento della diga foranea;

SENTITI gli esiti della riunione tenutasi il giorno 26 settembre 2018 presso il Comune di Campo nell'Elba, nel corso della quale, il Comune e l'Autorità portuale regionale hanno chiesto alle ditte affidatarie dei lavori l'inizio degli stessi per completare le fasi progettuali del suddetto lavoro;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità Portuale Regionale con prot. n. 1144 del 20.03.2018;

VISTO il parere della Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo assunto a protocollo con n.19497 il 27.09.2018;

VISTO il messaggio n. 02.02.09/19488 trasmesso in data 27.09.2018 con il quale è stato richiesto al Comando Marittimo Marina Nord La Spezia il Nulla Osta ed emissione di apposito avviso ai naviganti;

VISTA la propria Ordinanza n. 09/2011 recante "Disposizioni per le navi in sosta non operativa nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio";

VISTA la propria Ordinanza n. 8/2018 recante la disciplina dei precedenti ed analoghi lavori nella medesima area di cui alla presente ordinanza;

VISTA la propria Ordinanza n. 26/2018 recante individuazione delle acque della rada, del canale di accesso e portuali del Porto di Marina di Campo;

VISTA la nota prot. n. 917 del 05.03.2017 della Regione Toscana - Autorità Portuale Regionale, relativa agli esiti della "valutazione rischio bellico residuo", eseguita dalla ditta SNB Service S.r.l. di Padova, su incarico della stessa A.P.R con decreto n. 185 del 23.11.2017, con la quale non si ritiene necessaria la messa in sicurezza convenzionale costituita da una bonifica sistematica subacquea;

- VISTO** il Piano operativo di sicurezza redatto, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, dalla Società Sales datato 13.03.2018;
- VERIFICATA** la regolarità dei documenti di bordo dei mezzi operanti: M/N "MASSIMO" e M/N "FILIPPO" iscritte nei rr.nn.mm.gg. di questa Capitaneria di porto rispettivamente al numero 2102 ed al numero 2117;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino lo svolgimento dei lavori in argomento;
- VISTI** gli articoli 17, 21, 30, 62, 68, 81, 1112, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 63 e 64 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che dal giorno 08 ottobre 2018, o prima, solo qualora sgombrare le limitrofe banchine portuali, fino al giorno 27 dicembre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 17:00 circa, di ogni giorno lavorativo, lo specchio acqueo ricompreso nelle coordinate sotto riportate sarà interessato da lavori di realizzazione di un muro paraonde e adeguamento della diga foranea, a mezzo della M/N "MASSIMO" e della M/N "FILIPPO" iscritte nei Registri delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di porto di Portoferraio rispettivamente al numero 2102 ed al numero 2117:

Punto 1: Lat. 42°44'31.628" N - Long 10° 14'21.609" E

Punto 2: Lat. 42°44'32.075" N - Long 10° 14'22.434" E

Punto 3: Lat. 42°44'37.363" N - Long 10°14'209.147"E

Punto 4: Lat. 42°44'39.278" N - Long 10° 14'22.556" E

Punto 5: Lat. 42°44'35.624" N - Long 10° 14'19.993" E

ORDINA

Articolo 1

(Divieti)

1. Nel periodo sopra indicato, all'interno dello specchio acqueo indicato nel "Rende Noto", sono vietati:

- a) il transito;
- b) la sosta;
- c) l'ormeggio presso le banchine rientranti nell'area di cantiere;
- d) qualunque altra attività marittima in superficie e subacquea.

Articolo 2

(Prescrizioni)

1. Il direttore dei lavori/Capo Cantiere - per le rispettive competenze - dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, deve:

- a) provvedere al posizionamento di idonei segnalamenti diurni e notturni delimitanti gli

- specchi acquei interessati dalle operazioni di cui al "rende noto";
- b) assicurare che i lavori siano effettuati esclusivamente durante le ore diurne, in condizioni meteo marine favorevoli;
 - c) verificare, prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa, che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsiasi presenza non autorizzata di cose e/o persone;
 - d) informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della sicurezza della navigazione, come pure in ordine ad eventuali sospensioni straordinarie e conseguenti riprese dei lavori;
 - e) interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni qualora sia ritenuto necessario in relazione ad esigenze connesse alla sicurezza della navigazione;
 - f) segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell'ambiente marino riscontrato e/o connesso all'esecuzione dei lavori;
 - g) preliminarmente all'inizio dell'intervento, comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio ed alla Delegazione di spiaggia di Marina di Campo i recapiti di telefonia mobile dei comandanti/conducenti delle unità impegnate nelle attività di cui trattasi. Al termine dei lavori informare l'Autorità Marittima, fornendo altresì alla stessa dichiarazione di garanzia che gli specchi acquei in argomento siano liberi da qualsiasi residuo dell'intervento che possa rappresentare un potenziale ostacolo per la navigazione;
 - h) al termine di ciascuna giornata lavorativa, assicurare la rimozione di ogni apparecchiatura che possa costituire ostacolo per la navigazione ed assicurarsi del posizionamento e funzionamento dei segnalamenti di cui alla lettera a).

2. I comandanti/conducenti delle unità impegnate nei lavori devono:

- a) mostrare i segnali previsti per prevenire gli abbordi in mare;
- b) mantenere attivo l'ascolto radio sul canale 16 VHF/FM, anche al fine di assicurare eventuali contatti con unità in transito;
- c) garantire pronta reperibilità sui recapiti di telefonia mobile forniti all'Autorità Marittima;
- d) prestare la massima attenzione e comunque tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo e dal personale operante, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo, ovvero per evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento;
- e) nei periodi di sosta in banchina tutte le unità navali impiegate nei lavori, devono attenersi a quanto previsto dell'ordinanza n. 09/2011, Capo I, del 4 marzo 2011 in premessa citata.

Articolo 3

(Deroghe)

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- a) le unità utilizzate per le operazioni di cui al "Rende Noto";
- b) le unità della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e delle altre Amministrazioni dello Stato in ragione del loro ufficio;

2. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno delle aree interdette di cui al "Rende Noto" devono preventivamente assicurarsi che nello specchio acqueo non siano in corso attività subacquee o lavorative ed eventualmente attendere che l'area risulti completamente libera prima di procedere. Le stesse unità sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF per le situazioni di emergenza. Detti recapiti devono essere preventivamente comunicati alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio ed alla Delegazione di spiaggia di Marina di Campo.

3. Le unità di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzate ad operare in deroga a quanto previsto dall'Ordinanza n. 26/2018 in premessa citata.

A

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della Sicurezza della navigazione, valido unicamente per l'arco temporale di cui al "Rende Noto", non esonera il responsabile o committente dei lavori dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dalla normativa vigente.
2. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1112, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché, se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del Decreto legislativo n. 171 del 2005.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio.

Portoferraio, li

 01 OTT. 2018

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Agostino PETRILLO

Agostino Petrillo

